

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 9 maggio 2022, n. 6

“Ulteriori modifiche ed integrazioni al Regolamento Regionale 26 febbraio 2015, n. 5: L’attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto-Legge n. 3267/1923”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 495 del 11/04/2022 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO**Art. 1****Modifiche all’articolo 2**

1. Al comma 2 le lettere c. e d. sono sostituite dalle seguenti:
“c. per il pascolo di bestiame in transumanza fino ad altitudine di 600 (seicento) metri dal 15 marzo al 30 novembre;
d. per il pascolo di bestiame in transumanza fino ad altitudine superiore a 600 (seicento) metri dal 1° aprile al 31 ottobre;”
2. Al comma 2, dopo la lettera d., è aggiunta la seguente:
“d-bis. il pascolo di bestiame stanziale è permesso durante tutto l’anno, salvi i divieti e i limiti stabiliti dall’articolo 6.”.
3. Il comma 4 è soppresso.

Art. 2**Modifiche all’articolo 3**

1. Al comma 1, dopo la lettera b., sono aggiunti le seguenti:
“b-bis. per il pascolo di bestiame in transumanza, fino ad altitudine di 600 (seicento) metri dal 15 marzo al 30 novembre;
b-ter. per il pascolo di bestiame in transumanza, fino ad altitudine superiore a 600 (seicento) metri dal

1° aprile al 31 ottobre;

b-quater. il pascolo di bestiame stanziale è permesso durante tutto l'anno, salvi i divieti e i limiti stabiliti dall'articolo 6."

2. Il comma 2 è soppresso.

Art. 3

Modifica all'articolo 5

1. Al comma 2 le parole *"le strade stabilite nell'autorizzazione stessa"* sono sostituite dalle seguenti: *"la viabilità e la sentieristica stabilite nell'autorizzazione stessa."*

Art. 4

Modifica all'articolo 8

1. Al comma 5 le parole *"validità annuale"* sono sostituite con *"validità triennale"*.

Art. 5

Modifiche all'articolo 13

1. Al comma 1 le lettere a. e b. sono sostituite dalle seguenti:
"a. pascolo 1 UBA ogni 0,5 Ha di superficie/anno;
b. bosco 1 UBA ogni 1,5 Ha di superficie/anno."
2. Al comma 2 è soppresso il seguente periodo:
"Il carico non può essere aumentato oltre 1 UBA ogni 3 ettari per le superfici boschive non inferiori a 10 ettari."

Art. 6

Modifica all'articolo 15

1. Il comma 2 è soppresso.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.